

R.G. n. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE
SPECIALIZZATA IMPRESA A

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Giani	Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini	Giudice Relatore
dott.ssa Idamaria Chieffo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [REDACTED], decisa nella camera di consiglio del 19.09.2024, vertente

TRA

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], giusta procura in calce all'atto di citazione,

ATTORE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 25.10.2021, [REDACTED] ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Milano nei confronti di [REDACTED] chiedendo, in via principale, che venisse dichiarata la nullità totale del contratto di fideiussione *omnibus* sottoscritto in data 26.08.2013, avente un importo complessivo di € 39.000,00, concesso in favore della banca convenuta, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale [REDACTED] ora in liquidazione, nell'ambito dei rapporti bancari esistenti *inter partes* e, in via subordinata, la nullità parziale delle clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., di riviviscenza e di sopravvivenza, e che, per l'effetto, fosse dichiarata l'estinzione della obbligazione fideiussoria, essendo la banca decaduta dalla possibilità di agire nei suoi confronti. A fondamento delle proprie domande, l'attore ha affermato la nullità della fideiussione *omnibus* sottoscritta per violazione dell'art. 2 della Legge 287/1990, in quanto essa avrebbe sostanzialmente ripreso e adottato il c.d. "modello standard ABF" ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, quale frutto di un'intesa anticoncorrenziale. Nel caso di specie, infatti, tale intesa era stata idonea a determinare un considerevole aggravio della sua posizione fideiussoria, avendo l'adesione da parte della banca alla suddetta intesa impedito il suo diritto a una scelta effettiva tra i prodotti in concorrenza.

[REDACTED] si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, la carenza di un interesse ad agire in capo all'attore a ottenere una pronuncia di nullità di una fideiussione revocata nelle more e, comunque, la carenza della sua buona fede, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

Il tribunale, istruita la causa attraverso la concessione dei termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., ritenuta matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.05.2024, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione

alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.09.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della presente controversia è la domanda di nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da ██████████ nell'agosto 2013 e, in subordine, delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 in esso contenute, alla luce del provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia, con conseguente reviviscenza della disposizione di cui all'art. 1957 c.c. e, quindi, decadenza della banca dalla possibilità di agire in giudizio.

Tale domanda è infondata.

In via preliminare, il tribunale ritiene opportuno rigettare la eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore svolta dalla banca, fondata sul presupposto di una asserita revoca dei contratti garantiti e della fideiussione.

Il Collegio osserva, infatti, che dai documenti prodotti dalla banca non è possibile evincere tale circostanza, risultando esclusivamente una richiesta di revoca del fido sul c/c ██████████ e di smobilizzo del portafoglio formulata dal ██████████ in data 10.09.2020 (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta), non essendo stata fornita la prova di un'intervenuta delibera volta ad accogliere tale richiesta. Si ritiene, peraltro, irrilevante la documentazione prodotta da parte convenuta e, in particolare, il doc. 15 del 16.03.2021, relativo al documento di sintesi del contratto quadro di affidamento di breve termine, dal quale risulterebbe l'estinzione del contratto in oggetto, atteso che l'eventuale estinzione di un rapporto di affidamento non comporta l'automatica estinzione della fideiussione. Risulta *per tabulas*, peraltro, che la garanzia prestata non era stata rilasciata per delle singole operazioni ma in via generale *"per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da operazioni bancaria di qualunque natura, poste in essere dal predetto nominativo nell'ambito della sua attività"*

imprenditoriale/professionale/già consentite o che venissero in seguito consentite al medesimo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore della medesima nell'interesse di terzi" (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta).

Si ritiene, inoltre, non rilevante l'asserito "Estratto della centrale Rischi Andamentale" prodotto dalla banca (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), dal quale si evincerebbe l'esistenza di una fideiussione solo fino all'agosto 2020, trattandosi di un documento di non chiara interpretazione, di parte e privo di qualsiasi sottoscrizione.

Passando ad analizzare il merito, oggetto della controversia è un contratto di fideiussione sottoscritto da [REDACTED] fino all'importo di € 39.000,00 nell'interesse di [REDACTED] in favore di [REDACTED] per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla debitrice principale (doc. 1 del fascicolo di parte attrice).

È irrilevante al riguardo il richiamo e la produzione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. 287/1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM, a far data dal 12.1.2016, per effetto della L. 262/2005 – relativo alle "Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie" predisposte dall'ABI (doc. 4 del fascicolo di parte attrice). Tale provvedimento, che assorbe il parere n. 14251 del 20 aprile 2005 reso alla Banca d'Italia dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in quanto all'epoca richiesto in funzione della pronuncia della

Banca d'Italia, concerne, infatti, esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall'ABI con riguardo a fideiussioni *omnibus*, con riferimento a un periodo compreso tra il 2002 e il 2005.

Nel caso di specie, l'inutilizzabilità della decisione della Banca d'Italia come prova privilegiata dell'illecito deriva dal fatto che la fideiussione sottoscritta dall'attore è stata contratta fuori da tale perimetro di accertamento (così, tra molte, Corte App. Milano, n. 947/2020 del 20.04.2020 e n. 1953 del 22.7.2020), essendo stata rilasciata nel 2013, ossia a distanza di ben otto anni dal periodo compreso fra il 2002 e il 2005.

Alla luce di tale motivazione, pertanto, l'azione intrapresa dall'attore è configurabile quale *stand alone*, con la conseguenza che è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.

Nel caso di specie, in realtà, tale onere non è stato assolto dall'attore, il quale non ha svolto alcuna utile allegazione né istanza, avendo anche omesso il deposito delle memorie *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c. e omettendo alcuna richiesta istruttoria negli atti antecedenti.

In difetto di ciò, la domanda deve essere rigettata, con assorbimento dell'ulteriore domanda volta all'accertamento dell'intervenuta decadenza della banca dal diritto di escussione della garanzia.

Deve essere, infine, rigettata anche la domanda di risarcimento del danno *ex art. 96 c.p.c.* svolta da parte della banca, non avendo quest'ultima provato, come era suo onere, che parte attrice ha agito in giudizio in mala fede o colpa grave, né, tanto meno, l'asserito pregiudizio subito.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua bassa complessità e della mancanza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.09.2024.

Il Giudice Relatore

Elisa Fazzini

Il Presidente

Silvia Giani